



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Proponente : Valentina Corrado

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti urgenti in merito alla nomina di Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio della Dott.ssa Cinzia Felci – Deliberazione n. 46 del 22.05.2018 assunta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e Determinazione numero G06618 del 23.05.2018 assunta dal Direttore della Direzione Regionale – Risorse Umane e Sistemi Informativi avente ad oggetto “Dott.ssa Cinzia FELCI, dipendente della Regione Lazio, dirigente. Collocazione in posizione di comando presso il Consiglio Regionale del Lazio”

PREMESSO

-che con Deliberazione n. 46 del 22.05.2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, veniva designata la Dott.ssa Cinzia Felci quale *Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio* e, con Determinazione numero G06618 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Regionale – Risorse Umane e Sistemi Informativi, la medesima veniva comandata a svolgere le relative attività presso il Consiglio Regionale del Lazio;

-che prima di procedere alla designazione della Dott.ssa Cinzia Felci quale Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio, sarebbe stato opportuno eseguire un effettivo e puntuale approfondimento sulle modalità di inquadramento e del successivo ingresso nella Regione Lazio della medesima Dott.ssa Felci, circostanze riepilogate nell’ambito di una prima interrogazione a risposta immediata n. 66 del 21.01.2015;

-che tale precisazione viene formulata anche in questa sede alla luce dei contenuti del provvedimento assunto dall’Ufficio di Presidenza sopra citato, nel quale viene dedotto che la “*dott.ssa Cinzia Felci, per i titoli posseduti, per l’esperienza professionale maturata nonché per la formazione acquisita, presenti i requisiti e le caratteristiche per assolvere all’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale*”, valutazione che fa comprendere come le molteplici criticità inerenti l’assenza in capo alla stessa dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica dirigenza puntualmente devolute sia a mezzo dell’interrogazione *de qua*, nonché rilevate da una perizia disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non siano state correttamente considerate;

-che al solo fine di offrire una cronistoria degli atti di interesse sulla vicenda in esame, si rammenta che con determinazione n. 290 del 27.10.2004 del Comune di Velletri veniva approvata la graduatoria di merito in ordine ad un concorso pubblico per esami per 1 posto da Dirigente



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Amministrativo, nel quale risultava vincitrice la Dott.ssa Cinzia Felci, la quale in data 02.11.2004 prendeva servizio presso detto Ente locale, fermo restando che esattamente il giorno dopo, ovvero il 03.11.2004, la medesima richiedeva di essere trasferita ed inquadrata come dirigente della Regione Lazio, in base alla procedura di mobilità interna di cui all'art. 30 D.lgs 165/2001;

- che in ordine a dette modalità di inquadramento, peraltro già evidenziate nell'ambito della predetta interrogazione oltreché rappresentate in una comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata a.r. del 28.01.2015 al Dr. Bacci in qualità di Direttore delle Risorse Umane (regolarmente ricevuta da quest'ultimo e rimasta priva di riscontro), erano state descritte una serie di puntuali considerazioni finalizzate a far rilevare che la procedura di assunzione e di inquadramento della Dott.ssa Felci, erano da considerarsi irregolari;

- che dagli atti esaminati era emerso che detta candidata, al momento della partecipazione al concorso per la dirigenza del Comune di Velletri, non fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 D.lgs 165/2001, non avendo maturato il richiesto periodo quinquennale di esperienza in categoria D o alternativamente il periodo triennale unitamente ad un dottorato di specializzazione post laurea, da conseguirsi presso una delle scuole di specializzazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

-che ad ogni buon conto la Dott.ssa Felci non sarebbe potuta essere assunta in base alla procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.lgs 165/2001, in quanto al momento della richiesta era stata già approvata una graduatoria per concorso da dirigente con determina A3508 del 23.12.2003, pertanto non vi potevano essere posti disponibili in pianta organica che potessero essere legittimamente assegnati a personale proveniente da altre amministrazioni, senza aver preventivamente esaurito detta graduatoria;

-che su questioni analoghe l'Amministrazione regionale ha proceduto con il declassamento di numero 16 soggetti, tra i quali quelli di cui alle Determinazioni dirigenziali identificate ai riferimenti: G14997, G14998, G14999, G15000, G15001, G15011 e G15012, tutte datate 24.10.2014, provvedendo quindi a dichiarare nulli gli errati inquadramenti dirigenziali;

- che sul punto si rappresenta che in risposta alla predetta interrogazione a risposta immediata sull'argomento nel corso della seduta n. 39 sessione del 28 gennaio 2015 l'Assessore Visini ha testualmente dedotto che: *"si premette che la regione non è istituzionalmente competente a procedere alla valutazione o all'annullamento di atti adottati da altre amministrazioni pubbliche, ne consegue che ogni riferimento relativo a supposti vizi e inidoneità curriculare della dirigente di cui al punto D dell'interrogazione, non attiene alla competenza dell'ente regione...inoltre i riferimenti ai provvedimenti dichiarativi di nullità dell'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali adottati dalla scrivente amministrazione non appaiono pertinenti considerate le diversità delle problematiche giuridiche sottese a fattispecie distinte non omologabili ... mentre nel caso in esame l'accesso alla qualifica dirigenziale della dott.ssa Felci è stato adottato dal Comune di Velletri. L'inquadramento della dott.ssa Felci nei ruoli della dirigenza regionale, è stato disposto mediante trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 testo vigente all'epoca dei fatti."* (cfr. resoconto stenografico della seduta n. 39 sessione del 28 gennaio 2015);



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

-che ciò ribadito deve essere rilevato che oggi più di allora dette motivazioni siano da ritenersi insoddisfacenti, in quanto la procedura di mobilità attivata sulla scorta dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 non poteva essere richiesta in quanto come requisito era previsto in primo luogo la disponibilità di un posto e, comunque, in ogni caso prima di avviare la procedura in esame andavano rispettate le previsioni normative di cui alla legge regionale 11/2004 che all'art. 54 (rubricato: dotazione organica della Giunta Regionale) prevede che *“la direzione regionale in materia di personale dovrà provvedere all'inquadramento del personale di cui alla graduatoria del corso-concorso per la qualifica dirigenziale approvata con determinazione del direttore della direzione regionale organizzazione e personale del 23 dicembre 2003, A3508 e successive modifiche”*, quindi, semmai, la figura dirigenziale in esame andava reperita nell'ambito della graduatoria sopraccitata;

- che anche in questa sede quindi si ritiene opportuno ribadire che in ordine alla dedotta incompetenza della Regione nel procedere alla risoluzione del contratto invocata erroneamente dal predetto Assessore, un vizio che attiene alla mancanza di un requisito per accedere ad un concorso pubblico, è un vizio che non ha termini di scadenza, può essere rilevabile in ogni tempo e può essere sollevato ed eccepito da qualsiasi amministrazione che ne venga a conoscenza, quindi appare evidente che certamente non risulti, come non risultava, necessario attendere alcuna determinazione da parte del Comune di Velletri;

-che dette circostanze sono state reiterate nell'ambito di una seconda interrogazione a risposta immediata del 07.11.2016, assunta al protocollo regionale n. 21859 del 10.11.2016, nella quale si è ulteriormente argomentato sulla questione, ritenendo oltremodo opportuno dedurre circa i precisi riferimenti contenuti nella consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (cfr. proc. n. 16754/2014-21 r.g.n.r. – P.M. Dott. Alberto Galanti) depositata in data 3.08.2015 ed integrata in data 12.11.2015, evidentemente disposta per approfondire determinate dinamiche di conferimenti di incarichi e per appurarne i requisiti;

-che nel proprio elaborato peritale il CTU designato, con riferimento all'inquadramento della Dott.ssa Felci, precisava: ... *“accede alla qualifica dirigenziale vincendo un concorso bandito dal Comune di Velletri per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo (det. uff. personale n. 297 del 19.12.2003). Anche questo bando, in atti doc. 00872 e ss. in difformità rispetto all'art. 28, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso di eterogeni titoli di studio (laurea specialistica, dottorato di ricerca, altro titolo post-universitario) in alternativa all'anzianità di servizio. Nel curriculum della dott.ssa Felci si fa riferimento alla qualifica di funzionario amministrativo presso il Comune di Velletri dal dicembre 2000 (salvo menzionare un concorso per l'accesso alla categoria D, VIII qualifica funzionale, del 2001). Quand'anche tale qualifica fosse stata ricoperta dal 2000, la candidata non avrebbe maturato il quinquennio di anzianità di servizio richiesto dalla legge... Né il titolo di master dichiarato dalla candidata può essere considerato un diploma di specializzazione in presenza del quale il requisito di anzianità è ridotto a tre anni (requisito ridotto comunque non posseduto dalla Felci: a gennaio 2003 sulla base del curriculum si contano soli 33 mesi di anzianità). La documentazione in atti non evidenzia i requisiti di legge per l'accesso alla dirigenza per mancanza dell'anzianità di servizio richiesta dall'art. 28, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001”;*

-che nell'ambito del medesimo elaborato peritale il CTU ha ulteriormente rappresentato che .. *“il mancato possesso dei requisiti di anzianità richiesti per l'accesso alla qualifica dirigenziale ai sensi*



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

dell'art. 28 del d.lgs n. 165 del 2001 rende nulla l'assunzione della dott.ssa Felci Cinzia in qualità di dirigente presso la Regione Lazio e tale nullità investe tutti gli atti di inquadramento successivi e tutti gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di direttore del servizio "coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi", ai sensi dell'art. 1418 c.c.. E' opportuno evidenziare che, in relazione all'effetto invalidante che la dichiarazione di nullità dell'assunzione comporta anche con rispetto a tutti gli atti di inquadramento successivi, sussiste l'interesse ad agire di tutti i soggetti coinvolti nei singoli atti di inquadramento, tanto quello originario in qualità di dirigente, quanto quelli successivi, indipendentemente dalle vicende di carriera e dal passaggio del dipendente presso altre amministrazione. **Conseguentemente, la Regione Lazio è legittimata, ad agire per far dichiarare la nullità dell'originario atto che ha consentito alla dott.ssa Felci l'accesso a tale qualifica presso il Comune di Velletri. Non solo, ma la Regione Lazio, appare il soggetto maggiormente interessato ad agire proprio in quanto attuale titolare del rapporto di lavoro con la qualifica dirigenziale della Dott.ssa Felci e, dunque, attuale soggetto danneggiato dall'illegittima acquisizione della qualifica dirigenziale da parte del dipendente**";

-che sul punto è notorio che in materia di pubblico impiego i vizi afferenti ai procedimenti di assunzione sono vizi di nullità che *possono e devono* essere rilevati e dichiarati da qualsiasi amministrazione che ne prenda coscienza, e in ogni tempo ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs 165/2001, dell'art. 3 del DPR 3 del 1957, così come peraltro confermato da costante e autorevole orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Sentenza n. 3707/2013 e conf. n. 02270/2014), orientamento prevalente ribadito nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3263, 31 maggio 2018, nella quale viene ben spiegato che l'assenza di uno dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego determina l'inesistenza, di fatto e di diritto, del rapporto giuridico di lavoro, non sanabile a posteriori, circostanza che dovrebbe comportare l'assunzione di un provvedimento di decadenza dall'impiego;

CONSIDERATO

-che appare evidente e documentato che la Regione Lazio sia istituzionalmente competente a procedere alla valutazione dell'annullamento di atti adottati da altre amministrazioni pubbliche, in quanto è legittimata ad agire per far dichiarare la nullità dell'originario atto che ha consentito alla Dott.ssa Felci l'accesso a tale qualifica presso il Comune di Velletri, come peraltro puntualmente dedotto anche dal CTU sopra citato e confermato dal costante e recente orientamento espresso su casi analoghi dal Consiglio di Stato, il quale appunto prevede che *l'assenza di uno dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego determina l'inesistenza, di fatto e di diritto, del rapporto giuridico di lavoro, non sanabile a posteriori, circostanza che dovrebbe comportare l'assunzione di un provvedimento di decadenza dall'impiego*;

-che, quindi nell'interesse del perseguimento del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, appare indubbia la necessità di procedere anche in via di autotutela e senza alcun ulteriore indugio all'assunzione dei provvedimenti più opportuni finalizzati al perfezionamento della decadenza dall'impiego;

-che quest'ultima riflessione appare oltremodo attuale alla luce del fatto che su detti temi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, pochi mesi or sono, avrebbe emesso formale avviso della conclusione delle indagini preliminari e che con molta probabilità si celebrerà un processo dove



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

peraltro la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, risulterebbe parte/persona offesa, con facoltà di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno;

Tanto premesso e ritenuto, il Consiglio

INTERROGA

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la Giunta tutta

- affinché, alla luce della recente conferma dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018, nella quale viene ulteriormente precisato *che l'assenza di uno dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego determina l'inesistenza, di fatto e di diritto, del rapporto giuridico di lavoro, non sanabile a posteriori*, riferiscano se intendono o meno rilevare d'Ufficio ed in autotutela tutte le carenze dei requisiti di legge precisati nella presente interrogazione ed adottare tutti gli atti conseguenti per risolvere il relativo contratto;

Roma, 06.08.2018

Valentina Corrado

Gaia Pernarella